

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PICCHIOTTI e PAPALIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 1963

Modifica aggiuntiva al secondo comma dell'articolo 489 del Codice di procedura penale in armonia con l'articolo 282, secondo comma, del Codice di procedura civile

ONOREVOLI SENATORI. — Questa proposta di legge che è stata ripresa con la presentazione da parte del senatore Nencioni in data 8 marzo 1960 di apposito disegno di legge, fu dal sottoscritto presentata già dal 22 gennaio 1958 (stampato n. 2395, seconda legislatura) e ripresentata il 15 aprile 1961 (stampato n. 1522, terza legislatura).

Portata in discussione alla seconda commissione fu sospesa a maggioranza perchè vi furono assicurazioni precise di un'imminente riforma dei Codici.

Poichè l'esigenza di un'aggiunta all'articolo 489 del Codice di procedura penale è ritenuta improrogabile e richiesta dai Magistrati con i quali abbiamo consuetudine di vita giudiziaria, torno a perorare l'accoglimento benevolo del Senato sia pure dopo cinque anni di vana attesa.

La necessità di adeguare la disposizione del Codice di procedura penale, articolo 489, secondo comma, con quella del secondo comma dell'articolo 282 del Codice di procedura civile, diviene ogni giorno più urgente ed imperiosa per combattere tutti i tentativi

defattigatori posti in essere dai colpevoli per ritardare l'obbligo del risarcimento dei danni stabiliti dal giudicato in favore delle parti vittime di un reato.

Anni di lunga ed amara attesa passano per costoro prima che il pronunziamento del Giudice sia divenuto definitivo. Non si riesce a comprendere come trattandosi della stessa materia, liquidazione di danni, disciplinata sia in sede civile come in penale, vi possano essere facoltà diverse attribuite al Giudice.

È evidente che l'azione civile nel procedimento penale è soggetta alle norme del rito civile pur innestandosi solo per economia di giudizio, nel procedimento penale. Ma sia nella fattispecie dell'articolo 282 del Codice di procedura civile sia in quella dell'articolo 489 del Codice di procedura penale si parla di sentenze di condanna al pagamento di provvisionali.

Perchè dunque si legge all'articolo 282 del Codice di procedura civile che la esecuzione provvisoria deve essere concessa sempre su istanza di parte, in caso di condanna al pagamento di provvisionali e la stessa facoltà se-

condo il primo capoverso dell'articolo 489 non è concessa al giudice penale?

La lacuna appare davvero inspiegabile.

E la esigenza di concedere una simile potestà al giudice penale appare tanto più giustificata in quanto le provvisorie nella sentenza penale sono stabilite per cittadini lesi non nei loro interessi economici, ma da un reato o delitto che ha prodotto offesa all'integrità fisica o la morte.

Chi ha pratica e vive quotidianamente nelle aule di giustizia, conosce quante e quali siano le spericolate manovre messe in opera dagli imputati in genere, ma soprattutto dai condannati per violazioni del Codice stradale, i quali anche senza alcuna speranza, percorrono tutti gli stadi del giudizio soccorsi spesso dalle compagnie assicuratrici le quali tentano di recuperare nel tempo il denaro che dovrebbero sborsare immediatamente, ed insieme piegare a transazioni ingiuste le parti costrette a cedere di fronte a necessità imperiose.

È necessario e giusto che la parificazione chiesta per le due norme procedurali sia affermata perchè la sanzione abbia veramente carattere di tempestività e di immediata esecuzione.

Proprio dalla voce dei magistrati i quali nei giudizi penali si trovano impediti dalla norma del Codice di procedura penale a provvedere con urgenza in moltissimi episodi dolorosi, abbiamo tratto incitamento e sprone a chiedere per il giudice penale gli stessi poteri concessi al giudice civile. È di assoluta evidenza che la concessione di una provvisoria che non può essere reclamata se non quando la sentenza abbia carattere definitivo, è veramente illusoria e di nessuna utilità per le parti.

Anche coloro che non hanno dimestichezza con l'esercizio professionale intendono la giustizia di queste elementari osservazioni e ci lusinghiamo che venga approvata questa modesta ma così importante correzione della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Al secondo comma dell'articolo 489 del Codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti capoversi:

« Sopra istanza di parte dovrà essere concessa dal Giudice la esecuzione provvisoria sulla somma assegnata a titolo di provvisoria da imputarsi nella liquidazione finale quando non vi siano elementi per la integrale liquidazione del danno.

Quando ciò sia ritenuto possibile, il Giudice, su istanza di parte, concederà la provvisoria esecuzione sulla somma globale assegnata ».